

Pubblicato il 14/12/2018

N.06067 ~~2018~~ REG.PROV.CAU.
N. 07812/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto *pro tempore*, Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Nova Ecology s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Maria D'Angiolella e dall'Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Corrias Lucente in Roma, via Sistina, n. 121;

nei confronti

Comune di Piedimonte Matese, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 4635 dell'11 luglio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale

per la Campania, sez. I, resa tra le parti, concernente il diniego di ammissione alla c.d. *white list* opposto alla odierna appellata, ricorrente in prime cure, Nova Ecology s.r.l.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'art. 98 c.p.a.;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Nova Ecology s.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierna appellata, Nova Ecology s.r.l., l'Avvocato Luigi Maria D'Angiolella e l'Avvocato Angelo Clarizia e per le pubbliche amministrazioni appellanti l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

- ritenuto che, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento del merito da parte del Collegio all'esito dell'udienza pubblica che viene fissata con la presente ordinanza, l'appello è assistito dal *fumus boni iuris* in considerazione della riconducibilità anche della nuova compagine sociale allo stesso nucleo familiare e dei rapporti da questo intrattenuti con Impresud s.r.l. – colpita da informazione antimafia confermata da questo Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 670 dell'11 febbraio 2017 – e, in particolare, con Francesco Iavazzi;

- considerato che simili elementi, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, giustificano sufficientemente, secondo la sommaria delibazione in questa sede consentita, la valutazione di permeabilità mafiosa della odierna appellata, ferma ogni nuova valutazione di eventuali e/o ulteriori elementi di novità (compreso il commissariamento giudiziale per sei mesi), da parte della Prefettura di Napoli, in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, tuttora in corso;

- ritenuto altresì, sul piano del *periculum in mora*, che deve ritenersi preminente l'interesse pubblico ad evitare l'infiltrazione mafiosa nell'esecuzione di commesse pubbliche rispetto a quello dell'odierna appellata all'esecuzione del contratto, avente ad oggetto il servizio di igiene urbana presso il Comune di Piedimonte Matese;
- considerato che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza della società appellata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7812/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza n. 4635 dell'11 luglio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21 marzo 2019.

Condanna Nova Ecology s.r.l. a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese della presente fase cautelare, che liquida nell'importo di €2.000,00, oltre gli accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare Nova Ecology s.r.l., Impresud s.r.l. e Francesco Iavazzi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Nocelli

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.